

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 23 gennaio 2023 - n. XI/7800

Misura di sostegno ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per la predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3 della l. 108/1968 in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, lettera b) dello Statuto della Lombardia;

Richiamate:

- la Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18:
 - all'art. 2, richiama il concetto di «progettazione universale» intesa come progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;
 - all'art. 4 incoraggia l'adozione della «progettazione universale» nell'elaborazione di norme e LLGG;
 - all'art. 9 stabilisce che «Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti «adottino «misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;
 - all'art. 19 prevede il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità con la stessa libertà di scelta delle altre persone e che gli Stati parti della Convenzione - art. 19, lett. c) - prendano misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione alla vita della comunità, anche assicurando che i servizi e le strutture comunitarie destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni;
- la Strategia europea sulla disabilità 2021-2030: «Un'Unione dell'uguaglianza» che afferma che le persone con disabilità hanno diritto a una vita senza barriere e mira a migliorare la vita delle persone con disabilità nel prossimo decennio promuovendo una prospettiva intersezionale, affrontando le barriere specifiche incontrate dalle persone con disabilità che si trovano in una situazione di intersezione con altre identità (di genere, razziale, etnica, sessuale, religiosa), in una situazione socioeconomica difficile o in altre situazioni di vulnerabilità;
- la «Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi», che ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità;
- l'Agenda 2030 e gli «Obiettivi e traguardi di sviluppo sostenibile» in particolare Obiettivo 10. Ridurre la disuguaglianza all'interno e tra i Paesi, Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili;

Visti i seguenti atti normativi nazionali e regionali:

- legge 28 febbraio 1986 n. 41, art. 32, comma 21, introduce l'obbligatorietà per le Amministrazioni competenti di adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, piani di eliminazione delle barriere architettoniche esistenti negli edifici pubblici non ancora adeguati alle prescrizioni che ne prevedono l'eliminazione;
- la l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione» e, in particolare, l'art 8 bis «Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche», introdotto con l.r. 9 giugno 2020, n. 14 «Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, in particolare l'articolo 8 bis;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assi-

stenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», che, all'art. 24, comma 9, stabilisce che i PEBA prevedano anche l'accessibilità degli spazi urbani «con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate»;

- d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» che agli artt. 3-4, estende il campo di applicazione definendo ed indicando le norme per i percorsi accessibili;
- legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilità» del 13 dicembre 2006, che, all'art. 3, istituisce presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, prevedendo tra i suoi compiti la predisposizione di programmi di azione biennali per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;
- d.p.r. del 4 ottobre 2013, «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità». Approvazione del «Primo Programma d'Azione - linea di intervento «Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità» - che indica esplicitamente la necessità di rafforzare l'efficacia di strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti e di rilanciare gli strumenti di pianificazione per l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi;
- d.p.r. del 12 ottobre 2017 «Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità» che persegue una nuova strategia della accessibilità che fa emergere come necessaria la revisione e l'aggiornamento complessivo della normativa vigente in materia, per adeguarla ai principi della Progettazione Universale, in attuazione della Convenzione ONU;
- il decreto legislativo del 27 maggio 2022, n. 82 «Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi»;
- la d.g.r. n. 4139 del 21 dicembre 2021 «Predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020, vista anche l'intesa 2019-2021 con UPL e le Province Lombarde approvata in data 03 luglio 2019. Misure di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Determinazioni»;
- il decreto ministeriale del 29 novembre 2021 «Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'Inclusione delle persone con disabilità»;
- il decreto ministeriale del 20 ottobre 2022, pubblicato su G.U. nr. 2 del 3 gennaio 2023: «Attribuzione alle Regioni e Province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità» che ha definito in particolare le finalità, le risorse finanziarie e il relativo riparto tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo medesimo;

Considerato che il d.m. del 10 ottobre 2022 prevede che:

- le risorse sono destinate alle Regioni per incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), cui sono tenuti i Comuni ai sensi dell'articolo 24 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 (articolo 1 del d.m. sopra citato);
- l'assegnazione delle risorse tenga conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al d.m. 29 novembre 2021;
- viene riconosciuto a Regione Lombardia un contributo pari a euro 2.027.368,98;

Dato atto che le risorse pari a euro 2.027.368,98 saranno disponibili sui capitoli di entrata 2.0101.01.15441 e di spesa 12.02.104.15442 sull'esercizio 2023 come da richiesta di variazione Protocollo J2.2023.0000 del 17 gennaio 2023;

Serie Ordinaria n. 5 - Lunedì 30 gennaio 2023

Preso atto dell'interesse dimostrato dai Comuni lombardi rispetto alla precedente analoga iniziativa approvata con d.g.r. n. 4139 del 21 dicembre 2021;

Evidenziato inoltre che tale iniziativa concorre all'attuazione dei risultati attesi nell'ambito del PRS dell'XI Legislatura - Risultato Atteso 12.02.146, «Programmi, progetti e interventi a sostegno delle persone con disabilità»;

Ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientra negli atti amministrativi essenziali ed indifferenti, così come indicato nella Comunicazione del Presidente alla Giunta nella seduta del 23 dicembre 2022, in quanto l'art. 4 «Trasferimento delle risorse» del d.m. del 10 ottobre 2022 prevede che le richieste devono essere inviate, corredate dalle delibere di Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta lo scorso 3 gennaio 2023 sulla Serie n. 2;

Valutato altresì che le Province, anche tramite il coordinamento di UPL, in considerazione della loro collocazione intermedia a livello territoriale tra Regione e Comuni, appaiono la dimensione istituzionale più adeguata a una collaborazione con Regione Lombardia nell'attuazione della misura di sostegno all'adozione dei PEBA da parte dei Comuni con popolazione residente fino a 20.000 abitanti, entro il quadro dispositivo di cui all'art. 8 bis della l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022;

Evidenziato che nel quadro dell'Intesa approvata con d.g.r. n. 5821 del 29 dicembre 2021 ed eventuali successivi rinnovi, tra Regione Lombardia, UPL, le Province Lombarde e la Città Metropolitana di Milano, al punto 4.4) «Attività d'interesse regionale - Disabilità - eliminazione Barriere architettoniche», si prevede che Regione Lombardia richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, l'analogo ruolo di coordinamento e raccordo per dare attuazione ad iniziative di livello regionale, così come per la precedente Intesa e per eventuali successivi rinnovi della stessa;

Dato atto che:

- UPL, le Province lombarde e Città Metropolitana di Milano hanno espresso interesse a continuare la collaborazione in oggetto come concordato durante l'incontro tenutosi in data 18 gennaio 2023;
- la seguente iniziativa è stata oggetto di confronto con ANCI Lombardia e le Associazioni rappresentative del settore (incontro del 16 gennaio 2023);

Stabilito pertanto di approvare:

- l'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, recante lo schema di Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 1 gennaio 2022 per la predisposizione dei P.E.B.A., entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022;
- l'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto recante «Progetto Attuativo dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 1 gennaio 2022 per la predisposizione dei P.E.B.A., in conformità alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022;

Ritenuto che Regione Lombardia:

- intende finanziare, per il tramite delle Province lombarde, una misura per la predisposizione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla l.r. 6/89, come modificata dalla l.r. 14/2020 e al d.m. del 10 ottobre 2022, rivolta ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura in oggetto, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al d.m. del 29 novembre 2021, così come previsto dal d.m. del 10 ottobre 2022;
- riconosce alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano, in relazione ai costi dalle stesse sostenuti per lo svolgimento dell'attività attuativa dell'Intesa, un contributo complessivo di euro 100.000,00 nell'ambito del budget attribuito di euro 2.027.368,98, a titolo di rimborso forfetario delle medesime spese, ripartito in funzione del numero di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti (al 1 gennaio 2022) su ciascun territorio provinciale;

- ripartisce il budget residuo di euro 1.927.368,98, calcolato in base al numero di Comuni aventi i requisiti sopra richiamati, a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano per l'attuazione dell'Avviso per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA;
- potrà riassegnare eventuali importi residui derivanti dagli Avvisi provinciali per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse assegnate;
- verifica lo stato del procedimento della misura in oggetto secondo le modalità e i tempi indicati nell'Allegato 2;

Considerato che il d.m. del 10 ottobre 2022 precisa:

- art. 3 «Criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse»:
 - il trasferimento delle risorse, spettanti a ciascuna Reone, viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, a seguito di specifica richiesta accompagnata da una delibera della Giunta regionale nella quale vengono stabiliti l'ammontare e le modalità di erogazione dell'incentivo ai Comuni che non abbiano adottato il P.E.B.A. alla data di adozione della stessa delibera, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al d.p.c.m. 29 novembre 2021;
 - i Comuni sprovvisti di personale qualificato ai fini dell'attivazione delle procedure per l'adozione del P.E.B.A., possono avvalersi dell'assistenza tecnica delle Province e delle Città metropolitane dell'ambito territoriale di appartenenza, e, in tal caso, la delibera di Giunta regionale può prevedere l'erogazione delle risorse a soggetti diversi dai Comuni;
- art. 4 «Trasferimento delle risorse»: le richieste di cui all'art. 3, corredate dalle delibere di Giunta regionale devono essere inviate in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiodisabilita@pec.governo.it entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta lo scorso 3 gennaio 2023 sulla Serie n. 2 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

Stabilito di:

- rinviare a successivi atti, anche di natura finanziaria, della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, l'attuazione del presente provvedimento;
- demandare la sottoscrizione dell'Intesa di cui all'allegato 1) per Regione Lombardia al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici;
- la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018, ad oggetto Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia» ha previsto che le Linee Guida in materia di privacy by design si applichino in tutti i casi in cui vengono introdotte modifiche significative ai procedimenti/servizi/progetti esistenti e ai relativi trattamenti dei dati e considerato che la misura di cui al presente provvedimento non comporta modifiche significative rispetto al procedimento di cui alle d.g.r. n. 4139/2020, si applica la privacy by design già validata per il procedimento di cui della stessa d.g.r. n. 4139/2020;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico in materia di organizzazione e persona e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it, anche in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ritenere il presente provvedimento essenziale ed indifferibile;

2. di finanziare la predisposizione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) attraverso l'erogazione di un contributo, per il tramite delle Province lombarde, a favore dei Comuni fino a 20.000 abitanti, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura in oggetto, che non abbiano adottato il P.E.B.A. alla data di adozione del presente atto, tenendo conto prioritariamente della classe dei Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al d.m. del 29 novembre 2021;

3. di approvare l'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, recante lo schema di Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 1 gennaio 2022 per la predisposizione dei P.E.B.A., entro il quadro dispositivo di cui alla l.r. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020 e, in particolare, della norma dell'art. 8 bis della stessa legge;

4. di approvare l'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto recante «Progetto Attuativo dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 1 gennaio 2022 per la predisposizione dei P.E.B.A., in conformità alla L.R. 6/89 come modificata dalla l.r. 14/2020;

5. di destinare all'attuazione del presente provvedimento le risorse ministeriali pari a euro 2.027.368,98 che saranno disponibili sui capitoli di entrata 2.0101.01.15441 e di spesa 12.02.104.15442 sull'esercizio 2023 come da richiesta di variazione Protocollo J2.2023.0000 del 17 gennaio 2023;

6. di poter riassegnare eventuali importi residui derivanti dagli Avvisi provinciali per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse assegnate;

7. di verificare lo stato del procedimento della misura in oggetto secondo le modalità e i tempi indicati nell'Allegato 2;

8. di demandare la sottoscrizione dell'Intesa, di cui all'allegato 1), per Regione Lombardia, al Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

9. di riconoscere alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano, in relazione ai costi dalle stesse sostenuti per lo svolgimento dell'attività attuativa dell'Intesa, un contributo complessivo di euro 100.000,00 nell'ambito del budget attribuito di euro 2.027.368,98, a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese, ripartito in funzione del numero di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti (al 1 gennaio 2022) su ciascun territorio provinciale;

10. di ripartire il budget residuo di euro 1.927.368,98, calcolato in base al numero di Comuni aventi i requisiti sopra richiamati, a favore delle Province lombarde e della Città Metropolitana di Milano per l'attuazione dell'Avviso per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA e rivolto ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura in oggetto, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al d.m. del 29 novembre 2021, così come previsto dal d.m. del 10 ottobre 2022;

11. di demandare a successivi atti - anche di natura finanziaria - della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, l'attuazione del presente provvedimento a favore delle Province Lombarde e di Città Metropolitana secondo il riparto calcolato in applicazione dei criteri sopra riportati;

12. di inviare copia del provvedimento all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it, come previsto dall'articolo 4 del d.m. del 10 ottobre 2022;

13. di dare atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy By Design previste con la d.g.r.n. X/7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dei dati;

14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet

della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, anche in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato 1**SCHEMA DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDBIA, LE PROVINCE LOMBARDE RAPPRESENTATE DA UPL E CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER REGOLAMENTARE L'ATTUAZIONE DI UNA MISURA DI SOSTEGNO AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI AL 01.01.2022 PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PEBA, ENTRO IL QUADRO DISPOSITIVO DI CUI ALLA L.R. 6/89 COME MODIFICATA DALLA L.R. 14/2020 E AL D.M. DEL 10 OTTOBRE 2022****TRA**

La Regione Lombardia con sede legale in Via Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità o suo delegato;

E

Le Province Lombarde rappresentate dall'Unione Province Lombarde - (Codice Fiscale _____ e P.IVA _____), con sede in _____, _____, _____, (di seguito denominata semplicemente "UPL") rappresentata da _____, o suo delegato;

E

La Città Metropolitana di Milano - (Codice Fiscale _____ e P.IVA _____), con sede in _____, _____, _____, rappresentata da _____, o suo delegato;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Il 3 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2022 "Attribuzione alle Regioni e Province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità" che ha definito in particolare le finalità, le risorse finanziarie e il relativo riparto tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo medesimo;
- b) nel quadro dell'Intesa approvata in data 29/12/2021, al punto 4.4) "Attività d'interesse regionale" – Disabilità – eliminazione Barriere architettoniche, si prevede che Regione Lombardia richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, l'analogo ruolo di coordinamento e raccordo per dare attuazione ad iniziative di livello regionale, così come per la precedente Intesa;
- c) la norma dell'art. 8 bis della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, introdotta con L.R. 9 giugno 2020, n. 14, al fine di agevolare la redazione dei PEBA e di aumentare significativamente il numero dei Comuni che li adottano, prevede da parte della Giunta l'istituzione del registro telematico dei PEBA, la predisposizione di linee guida per la loro redazione e una misura incentivante l'adozione degli stessi Piani consistente nel prevedere che tale adozione costituisca requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali;
- d) negli anni successivi all'approvazione della L. 41/86 e della L.R. 6/89 il quadro giuridico e normativo in materia di PEBA si è significativamente evoluto, in particolare, attraverso l'introduzione del concetto di accessibilità estesa a tutti gli ambiti di vita e quale condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona, innovando profondamente i principi e gli orientamenti culturali in tema di "barriere architettoniche";

- e) il concetto di “eliminazione delle barriere” è superato a favore della “progettazione senza barriere” che garantisce al maggior numero possibile di persone la massima autonomia in tutti gli ambiti di vita, senza dover ricorrere ad adattamenti a posteriori o a interventi specialistici;
- f) i PEBA si configurano oggi come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti all’accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità;
- g) il comma 5 bis dell’art. 8 bis, della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, ad integrazione di quanto già previsto dall’art. 8bis, autorizza la Giunta ad assegnare ai Comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida e sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente;
- h) i Comuni lombardi hanno dimostrato interesse per l’edizione precedente, approvata con D.G.R. n. 4139 del 21 dicembre 2021;
- i) le Province, tenuto conto della loro collocazione intermedia a livello territoriale tra Regione e Comuni, appaiono la dimensione istituzionale più adeguata a una prima collaborazione con Regione Lombardia nell’attuazione della misura di sostegno all’adozione dei PEBA da parte dei Comuni con popolazione fino a 20000 abitanti, entro il quadro dispositivo di cui all’art. 8 bis e della L.R. 6/89;
- j) valutato infatti che il concorso delle Province Lombarde e della Città Metropolitana all’attuazione della misura in oggetto può migliorare strategicamente la capacità di valutazione dell’aderenza delle proposte progettuali di redazione dei PEBA al contesto territoriale declinato su scala provinciale e alle dinamiche dei processi economici e strategici che specificamente li coinvolgono;
- k) le Province rappresentate da UPL e la Città Metropolitana hanno espresso il loro interesse a proseguire il percorso di collaborazione in oggetto;
- l) ai fini di tale collaborazione, Regione Lombardia si impegna alla copertura dei soli costi legati al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- m) Regione Lombardia, nell’ambito del percorso di collaborazione di cui alla presente Intesa, ha interesse a garantire, entro il quadro dispositivo di cui all’art. 8 bis della L. R. 6/89 riferito al Registro dei PEBA e alle Linee Guida, il supporto all’azione provinciale attraverso il coordinamento e raccordo nei confronti dei Comuni, finalizzato a dare attuazione ad iniziative di livello regionale, in una logica di concorso alla realizzazione degli obiettivi di accessibilità, inclusione e sostenibilità sociale ed economica di cui all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;
- n) l’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando altresì attività condivise in collaborazione secondo il principio dell’efficienza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

nel seguito indicate congiuntamente, ove d’occorrenza, “le Parti”, con la presente Intesa intendono, pertanto, definire la regolamentazione della loro collaborazione per la realizzazione di tale attività.

VISTI

- la Legge Regionale 8 luglio 2015, n. 19 “Riforma del Sistema delle Autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- l’Intesa approvata in data 29/12/2021 tra Regione Lombardia, UPL, Province e Città Metropolitana, nella parte in cui prevede, al punto 4.4) “Attività d’interesse regionale” – Disabilità – eliminazione Barriere architettoniche, si prevede che Regione Lombardia richiederà, da parte di Province e Città Metropolitana, l’analogo ruolo di coordinamento e raccordo per dare attuazione ad iniziative di livello regionale, così come per la precedente Intesa;

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell’Intesa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

La presente Intesa regola, secondo il Progetto attuativo allegato, parte integrante dell’Intesa stessa, la collaborazione tra le Parti nella gestione della misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20000 abitanti al 01.01.2022, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura e prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2021, per la predisposizione dei PEBA, entro il quadro dispositivo di cui alla L. R. 6/89 e, in particolare, della norma dell’art. 8 bis della stessa legge, e delle risorse, pari a complessivi euro 2.027.368,98, a valere sul capitolo 12.02.104.15442 dell’esercizio 2023, come previsto all’art. 4 della presente Intesa.

Le Linee di attività oggetto dell’intesa sono declinate nel Progetto attuativo allegato alla presente.

Articolo 2 – Termini e modalità di svolgimento delle attività

Ogni Parte si impegna, in esecuzione della presente Intesa:

- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del Progetto nei contenuti e termini del Progetto attuativo e con la massima cura e diligenza;
- a tenersi costantemente informata sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell’altra Parte, i documenti e materiali relativi.

Ciascuna Parte metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, le risorse umane e strumentali, nonché i rispettivi locali e le strutture propedeutiche allo svolgimento delle attività di comune interesse.

Regione Lombardia coordina le attività previste e si impegna a fornire il supporto delle proprie conoscenze ai fini della programmazione delle attività in conformità ai propri scopi istituzionali. Le Linee di attività, facenti capo alla presente Intesa, sono dettagliate secondo l’articolazione esplicitata nel Progetto attuativo allegato.

Ferma restando la durata dell’Intesa di cui al successivo art. 7, il programma delle attività di cui al Progetto attuativo può essere aggiornato sulla base delle esigenze esplicitate da Regione Lombardia e dalle altre Parti dell’Intesa, nonché in ragione delle istanze emergenti dai territori. Nell’aggiornamento delle Linee di attività e nell’esecuzione delle medesime, entrambe le Parti informano la propria azione al principio di leale collaborazione.

In ogni caso, coerentemente con quanto sancito all’art. 7 della presente Intesa, le attività concordate si concluderanno entro il 30.09.2024 salvo eventuale proroga da stabilirsi di comune accordo tra le Parti. Ciascuna delle Parti potrà recedere dando un preavviso scritto all’altra Parte non inferiore a trenta giorni, motivato in ragione di sopravvenute esigenze connesse al quadro normativo e amministrativo di riferimento, alla propria organizzazione o di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, ovvero per mutuo consenso delle Parti risultante da atto scritto. In tal caso, è comunque ammesso il ristoro delle spese già sostenute in ragione della presente Intesa dalla Parte non recedente.

Articolo 3 – Impegni delle Province

Le Province attuano la misura di sostegno ai Comuni di cui all’art. 1 in applicazione delle modalità e dei criteri di cui al Progetto attuativo allegato alla presente Intesa ed entro il limite delle risorse assegnate in applicazione del criterio definito nel Progetto stesso.

Le Province concordano con Regione Lombardia le migliori modalità di comunicazione e promozione della misura di sostegno in oggetto, in funzione del concorso all’obiettivo comune di incrementare, su scala

provinciale, il numero dei comuni con popolazione dotate di PEBA, a sostegno delle politiche di piena accessibilità, coesione, sostenibilità sociale ed economica.

Articolo 4 – Impegni della Regione

Regione Lombardia si impegna a trasferire le risorse alle Province, pari a euro 2.027.368,98, a valere sul capitolo 12.02.104.15442 dell'esercizio 2023, successivamente all'adozione della delibera di approvazione del presente schema di Intesa.

In relazione ai costi sostenuti dalle Province per lo svolgimento dell'attività connessa alla presente Intesa, Regione si impegna a riconoscere un contributo complessivo di euro 100.000 a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese, comprese nel budget di cui al comma 1) del presente articolo, calcolato in ragione del numero di comuni con popolazione residente fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022.

Articolo 5 – Referenti dell'intesa

Per l'attuazione e il coordinamento delle attività previste nella presente Intesa le Parti indicano quali responsabili il dirigente pro tempore della UO "Disabilità, volontariato, inclusione e innovazione sociale" dott. Roberto Daffonchio per Regione Lombardia, il Responsabile della Segreteria tecnica di UPL dott. Dario Rigamonti per l'Unione Province Lombarde e il direttore del Settore Politiche del lavoro e Welfare dott. Federico Ottolenghi per la Città Metropolitana di Milano.

Articolo 6 – Gruppo di Lavoro

Per la realizzazione delle attività di cui al Piano attuativo allegato alla presente Intesa è costituito un Gruppo di Lavoro composto da un Dirigente della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, da un Dirigente di UPL e di Città Metropolitana di Milano. Il Gruppo di Lavoro potrà essere aggiornato annualmente per entrambe le Parti coerentemente con il Progetto attuativo.

Articolo 7 – Durata dell'Intesa

L'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e vincola le Parti contraenti dal perfezionamento della stessa sino al 30/09/2024.

Articolo 8 – Oneri finanziari e loro modalità di ripartizione ed erogazione

Per la realizzazione delle Linee di attività previste nel Progetto attuativo allegato alla presente Intesa sono previste risorse complessive pari a 2.027.368,98 euro di cui:

- euro 1.927.368,98 euro per l'attuazione dell'Avviso da parte delle singole Province rivolto ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, in ragione del riparto per Provincia calcolato in base al numero di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 ricompreso in ciascun territorio provinciale;
- euro 100.000 a titolo di rimborso forfettario riconosciuto alle Province, in relazione ai costi sostenuti dalle stesse per lo svolgimento dell'attività, comprese nel budget di cui al comma 1) del presente articolo, e ripartite in base al numero di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 ricompreso in ciascun territorio provinciale;

L'importo di euro 2.027.368,98 è trasferito in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della presente Intesa e tramite accreditamento sul conto corrente delle Province e della Città Metropolitana acceso presso la Banca d'Italia, con la precisazione, nella causale, che lo stesso è effettuato in attuazione della presente

Intesa. Il trasferimento è effettuato in ragione del riparto calcolato in applicazione del criterio di cui all'art. 4 della presente Intesa.

Le Province Lombarde e la Città Metropolitana di Milano concorrono all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Intesa esclusivamente mediante la prestazione d'opera delle risorse umane coinvolte, nonché mediante l'utilizzo dei locali e delle risorse informatiche. Gli ulteriori costi connessi alla realizzazione dell'Intesa, non coperti dal rimborso forfettario sopra richiamato, sono direttamente imputabili all'utilizzo delle strutture ed all'impegno (ore/lavoro) del personale inquadrato presso le Amministrazioni coinvolte.

Articolo 9 – Registrazione e diffusione dei risultati delle attività scientifiche

Tutti i risultati finali o parziali direttamente o indirettamente derivanti dalla presente Intesa saranno di proprietà di entrambe le parti.

I risultati delle attività oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo alla presente Intesa.

Articolo 10 – Coperture assicurative e sicurezza. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Piano di prevenzione della corruzione

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù dell'Intesa, verrà eventualmente chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti la presente Intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d. lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza. Eventuali accordi specifici in materia saranno disciplinati dalle Parti separatamente.

Le parti dichiarano di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con la D.G.R. n. 6062 del 29/12/2016, reperibile sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nonché il Codice di comportamento adottato dalle Province. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 o dai rispettivi Codici di comportamento delle parti o dai rispettivi Piani di prevenzione della corruzione è causa di recesso.

Articolo 11 – Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti all'Intesa, anche successivamente alla sua scadenza, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite dalle parti.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula dell'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'esecuzione dell'Intesa, le Parti si configurano reciprocamente come autonomi Titolari del Trattamento e si impegnano a rispettare, ciascuna per le proprie competenze come sopra definite, la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 e testi collegati. Nel caso in cui lo svolgimento delle attività sopra descritte implichi il trattamento di dati personali di cui una delle parti sia titolare, si impegnano a procedere alla sottoscrizione di apposito atto giuridico bilaterale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'individuazione del responsabile del trattamento dati del titolare.

Articolo 12 – Oneri fiscali e sottoscrizione

La presente Intesa:

- sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- sarà sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990 e dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 13 – Foro competente

Le Parti provvederanno a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività oggetto dell'Intesa e, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo secondo tale modalità, demanderanno la composizione della vertenza alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, data della

sottoscrizione digitale

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale della Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari
Opportunità

UPL – per le Province Lombarde

Il Presidente o suo delegato

(_____)

Per la Città Metropolitana di Milano

(_____)

Allegato 2

Progetto attuativo dell'Intesa tra Regione Lombardia, le Province Lombarde, rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano, per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20000 abitanti al 01.01.2022 per la predisposizione dei P.E.B.A., in conformità alla L.R. 6/89 come modificata dalla L.R. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022

DIREZIONE PROPONENTE DG FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

OGGETTO	DESCRIZIONE
FINALITÀ	Migliorare l'accessibilità e l'usabilità degli spazi aperti e degli ambienti costruiti per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e di favorirne la partecipazione alla vita civile, sociale, culturale e produttiva. Incentivare i Comuni lombardi all'adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) ed incrementare significativamente il numero dei Comuni lombardi che si dotano di PEBA. Tale iniziativa concorre all'attuazione dei risultati attesi nell'ambito del nell'ambito del PRS dell'XI Legislatura – Risultato Atteso 12.02.146, “Programmi, progetti e interventi a sostegno delle persone con disabilità”;
SOGGETTI BENEFICIARI	Le Province Lombarde e la Città Metropolitana di Milano in attuazione dell'Intesa
SOGGETTI DESTINATARI	I Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.M. del 29 novembre 2021, così come previsto dal D.M. del 10 ottobre 2022.
DOTAZIONE FINANZIARIA E CITERIO DI RIPARTO	Euro 2.027.368,98 esercizio 2023. Per la realizzazione delle attività definite nel presente documento sono previste risorse complessive pari a 2.027.368,98 euro di cui:

	<p>- euro 1.927.368,98 per l'attuazione dell'Avviso da parte delle singole Province e della Città Metropolitana di Milano rivolto ai Comuni fino 20.000 abitanti, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.M. del 29 novembre 2021, per concorrere alle spese da questi sostenute per la predisposizione dei PEBA, in ragione del riparto calcolato in rapporto al numero dei Comuni fino a 20.000 abitanti compresi su ciascun territorio provinciale;</p> <p>- euro 100.000 a titolo di rimborso forfettario riconosciuto alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano, in relazione ai costi sostenuti dalle stesse per lo svolgimento dell'attività, da ripartire in rapporto al numero dei Comuni fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 compresi su ciascun territorio provinciale.</p> <p>L'importo è trasferito a seguito dell'approvazione della delibera tramite accreditamento sul conto corrente delle Province e di Città Metropolitana acceso presso la Banca d'Italia, con la precisazione, nella causale, che le risorse si riferiscono alla presente Intesa.</p>
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse ministeriali: capitolo 12.02.104.15442 dell'esercizio 2023
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo pari al 50% della spesa sostenuta dal Comune per attività di redazione del PEBA fino al tetto massimo di 5.000 euro ed entro i limiti delle risorse assegnate. Il contributo non può essere cumulabile con altri finanziamenti pubblici erogati a valere sulle stesse spese.</p> <p>La presenza capillare su tutto il territorio regionale dei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022 porta ad individuare nelle Amministrazioni provinciali l'ente attuatore idoneo a cui assegnare le risorse da ripartire ai Comuni che saranno destinatari del contributo.</p> <p>Per l'attività istruttoria e di segreteria, sulla base del numero dei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti al</p>

	<p>01.01.2022, ad ogni Amministrazione provinciale viene riconosciuto un compenso a titolo forfettario calcolato sull'importo complessivo di euro 100.000, come più sopra precisato.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>La proposta di DGR non deve essere esaminata dal Comitato Aiuti trattandosi di Intesa tra Amministrazioni (Province rappresentate da UPL e Città Metropolitana di Milano)</p>
LINEE DI ATTIVITA'	<p>In capo a Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano: -attuazione nel corso del 2023 e 2024 di un Avviso rivolto ai Comuni fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.M. del 29 novembre 2021, ubicati sui rispettivi territori secondo le modalità di cui alla presente scheda e salvo ulteriori precisazioni successivamente definite con atto della DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, anche in raccordo con le Province e la Città Metropolitana;</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Ai fini della presentazione della domanda alle Province e alla Città Metropolitana di Milano da parte dei Comuni fino a 20.000 abitanti al 01.01.2022, esclusi i Comuni beneficiari della precedente edizione della misura, tenendo conto prioritariamente della classe di Comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al D.M. del 29 novembre 2021, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spese relative ai compensi professionali per incarichi di collaborazione esterna a professionisti o società/ente comprensivi di IVA e oneri previdenziali; - spese connesse alla fase di promozione dell'attività; di ascolto e partecipazione della popolazione oltre che di portatori di

	<p>interesse di particolare rilevanza (realizzazione iniziative, stampa/pubblicazione materiali) per una percentuale massima 15%;</p> <p>- altre spese generali per attività connesse alla redazione del PEBA per una percentuale non superiore al 10%.</p>
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a sportello
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>La domanda, compilata in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune, deve essere inviata via posta elettronica certificata all'Amministrazione provinciale di appartenenza.</p> <p>Il modulo di domanda è reperibile sul sito dell'Amministrazione provinciale di appartenenza.</p> <p>Il contributo ai Comuni a valere sulle risorse assegnate verrà così erogato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30%: previa presentazione formale di attivazione del processo di predisposizione del PEBA; - 70%: alla presentazione dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA e dell'atto amministrativo con cui l'ente beneficiario liquida la spesa sostenuta.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • entro il 30/07/2023: approvazione dell'Avviso da parte delle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano; • entro il 31/01/2024: trasmissione del monitoraggio della misura da parte di UPL e delle Province lombarde con indicazione dei Comuni beneficiari, delle somme liquidate e residue a famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto "Piani PEBA – DM 10/10/22 - monitoraggio"; • entro il 30/04/2024: rendicontazione da parte dei beneficiari alle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano di riferimento; • entro il 30/06/2024: presentazione della rendicontazione finale a Regione Lombardia da parte delle Province Lombarde e di Città Metropolitana di Milano a

	<p>famiglia@pec.regione.lombardia.it e peba@regione.lombardia.it con oggetto "Piani PEBA – DM 10/10/22 – rendicontazione finale";</p>
IMPATTI	<p>Sviluppo sostenibile e Pari opportunità: il sostegno ai Comuni fino a 20000 abitanti si inquadra tra gli interventi programmati da Regione Lombardia per concorrere agli obiettivi di coesione sociale, in una logica di piena accessibilità alla vita di comunità da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nel quadro strategico più ampio di allineamento ai goals dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il concetto di "eliminazione delle barriere" è superato a favore della "progettazione senza barriere" che garantisce al maggior numero possibile di persone la massima autonomia in tutti gli ambiti di vita, senza dover ricorrere ad adattamenti a posteriori o a interventi specialistici. Quindi i PEBA si configurano come strumenti di pianificazione degli interventi inerenti l'accessibilità intesa come condizione per il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni persona e non solo delle persone con disabilità.</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<p>Indicatore di output: Incremento del numero delle Amministrazioni comunali che si dotano del PEBA.</p>